informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 175 – 09 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

IL MOD. 730/2021 A CREDITO E I CONTROLLI PREVENTIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- **Art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 24.5.2021**
- **Istruzioni mod. 730/2021**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, confermando quanto previsto gli anni scorsi, ha individuato gli elementi di incoerenza del mod. 730/2021 al ricorrere dei quali la stessa può bloccare il rimborso del credito che scaturisce dalla dichiarazione, al fine di consentire l'attività di controllo preventivo della dichiarazione.

Si rammenta che il predetto blocco del rimborso può verificarsi:

- *anche per le dichiarazioni dalle quali scaturisce un credito da rimborsare di importo superiore a € 4.000;*
- *a prescindere dalle modalità con la quale il mod. 730 è stato presentato (direttamente dal contribuente ovvero tramite CAF / professionista abilitato).*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con riferimento ai mod. 730 dai quali scaturisce un **credito da rimborsare** al contribuente, l'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che l'**Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, **entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione** che per il 2021 è fissato al 30.9 (ovvero 4 mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva), nel caso in cui:

- la dichiarazione presenti **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento;

ovvero

- il rimborso risulti di **importo superiore a € 4.000**.

Tale controllo preventivo è previsto **a prescindere dalle modalità di presentazione** del mod. 730 e pertanto può scattare sia quando la dichiarazione (precompilata) è inviata **direttamente dal contribuente** sia quando la dichiarazione (precompilata o "ordinaria") è presentata **tramite un CAF / professionista abilitato**.

Nel caso in cui la dichiarazione è sottoposta ai controlli preventivi in esame, l'Agenzia:

- **sospende l'iter del rimborso** al fine di consentire l'esecuzione ed il completamento delle verifiche degli elementi che hanno fatto scattare l'attività di controllo;
- si impegna ad **effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese** successivo al termine per l'invio della dichiarazione, ossia entro 6 mesi dal 30.9.2021 (ovvero 6 mesi dall'invio della dichiarazione se successivo);
- **non trasmette il mod. 730-4 al sostituto d'imposta e ne dà comunicazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale**, tramite la ricevuta di riepilogo mensile, **contrassegnando i mod. 730-4** delle dichiarazioni sottoposte ai controlli con il **codice "CO"**. Si rammenta che in presenza di tale codice "CO" il **CAF / professionista abilitato non deve inviare i risultati contabili al sostituto d'imposta** (il rimborso sarà erogato direttamente dall'Agenzia).
  In caso di mod. 730 presentato direttamente dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate rende noto a quest'ultimo il blocco del rimborso con un avviso nell'area riservata del proprio sito Internet o con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato con la presentazione della dichiarazione.

GLI ELEMENTI DI INCOERENZA INDIVIDUATI DALL'AGENZIA

Come sopra evidenziato è demandata all'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei possibili elementi di incoerenza della dichiarazione, in presenza dei quali può scattare il controllo preventivo prima dell'erogazione del rimborso del credito risultante dal prospetto di liquidazione del mod. 730 presentato. Con particolare riferimento al mod. 730/2021 detti elementi di incoerenza sono stati individuati dal Provvedimento 24.5.2021 in base al quale, come lo scorso anno, sono ritenuti tali:

- lo **scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento**. Si pensi, ad esempio, al caso in cui nel quadro F siano riportati degli importi relativi ad acconti molto più elevati rispetto a quelli risultanti dai mod. F24;
- lo **scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nella CU e nelle dichiarazioni dell'anno precedente**. Ad esempio, importi relativi ad acconti nel quadro F non coincidenti con quelli versati ed indicati nella CU dal sostituto d'imposta;
- la presenza di **altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nella CU**. Ad esempio, l'indicazione di una spesa sanitaria detraibile di importo elevato sostenuta all'estero non presente nella dichiarazione precompilata perché non comunicata dagli esercenti stranieri;
- la presenza di **situazioni di rischio** individuate in base alle **irregolarità verificatesi negli anni precedenti**.

NB Quanto sopra **non trova applicazione** nel caso in cui il mod. 730 è stato **presentato così come proposto precompilato** dell'Agenzia delle Entrate ovvero **con modifiche che non incidono** sul reddito ovvero sulla determinazione dell'imposta.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it